

Circolare **delle Entrate** con le risposte rese al videoforum ItaliaOggi e in altri incontri

# Ravvedimento a rischio blocco

## Tutto si ferma se c'è una contestazione di sanzioni

DI DUILIO LIBURDI

**L**a notifica di atti di contestazione di sanzioni blocca il ravvedimento operoso così come gli atti con i quali si recuperano crediti di imposta, possibilità di coinvolgimento nell'ambito della disclosure dei soci delle società che aderiscono alla procedura nazionale, applicabilità retroattiva delle norme in materia di estinzione delle società che valgono anche per le società di persone. Sono questi alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 6 dell'Agenzia delle entrate di ieri con la quale l'amministrazione finanziaria ha raccolto le risposte rese in occasione degli incontri di inizio anno tra i quali il videoforum organizzato da ItaliaOggi il 22 gennaio scorso.

### Ravvedimento operoso

La legge n. 190 del 2014 ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina del ravvedimento operoso contenuta nell'articolo 13 del dlgs n. 472 del 1997. In particolare, è stato introdotto il principio in base al quale gli atti diversi da quelli di accertamento o di riscossione non sono preclusivi il ravvedimento nei termini lunghi di accertamento del relativo periodo di imposta. In tema di cause ostative, la circolare di ieri precisa come la notifica di atti di contestazione sanzioni e di recupero di crediti di imposta costituisce causa ostativa al ravvedimento come del resto era prevedibile e logico anche in assenza di una esplicita disposizione normativa in tal senso. Si pensi, infatti, al caso in cui il contribuente possa chiudere mediante il ravvedimento operoso le contestazioni contenute in un pvc e tale possibilità, nell'ottica del nuovo ravvedimento, è esercitabile entro il termine decadenziale di accertamento del relativo periodo di imposta. Tale impostazione, in tema di atti di contestazione delle sanzioni contrasterebbe con quanto previsto dagli articoli 16 e 17 del dlgs n. 472 del 1997 che prevedono, come principio generale, la necessi-

tà alternativa tra la definizione con il pagamento del terzo, la presentazione di memorie difensive o di impugnativa diretta dell'atto. Si tratterebbe, infatti di una previsione che consentirebbe il pagamento di una sanzione più mite oltre i termini di presentazione del ricorso. Per questo motivo, dunque, l'Agenzia delle entrate afferma che l'atto di contestazione (e quindi non ancora irrogazione) delle sanzioni, costituisce una causa ostativa al ravvedimento operoso. Confermata anche l'indicazione fornita in risposta a un quesito di ItaliaOggi in merito alla modalità di integrazione della dichiarazione nel momento in cui si scelgono soltanto alcuni rilievi all'interno di un pvc. L'Agenzia ribadisce che sarà onere del contribuente comunicare agli uffici i distinti rilievi per i quali si intende prestare acquiescenza.

### Voluntary disclosure

In via preliminare va detto come le risposte dell'Agenzia delle entrate, almeno alcune di quelle rese, potrebbero perdere di validità alla luce, ad esempio, della approvazione del decreto Milleproroghe. In questo provvedimento, infatti, è contenuta una previsione che sterilizza il raddoppio dei termini con riferimento alla possibilità di contestare sanzioni per la mancata compilazione del quadro RW nell'ipotesi di detenzione di investimenti in stati o territori black list. Come noto, era questa una previsione non espressamente contemplata nella legge n. 186 del 2014 e che disallineava la sterilizzazione del raddoppio dei termini con riferimento alla presunzione di redditività rispetto, appunto, alle sanzioni. Nella circolare, per effetto del fatto che la risposta è stata resa alla luce delle disposizioni ante decreto, si afferma come il raddoppio dei termini per le sanzioni da quadro RW è pienamente

operativo. Una questione che viene affrontata dalla circolare dell'agenzia delle entrate è quella della disclosure nel momento in cui la procedura viene attivata da alcuni soggetti e, rispetto a questi, vi sono altri soggetti che rivestono la qualifica di «terzi». In particolare, l'indicazione che arriva dall'amministrazione finanziaria è quella legata alla attivazione della procedura di disclosure nazionale da parte di una società residente rispetto alla quale i soci e gli associati sono soggetti terzi. In questa ipotesi, l'attenzione è dunque sul soggetto che ha prodotto il reddito nonché sui soggetti che, indirettamente, quel reddito non ha tassato. A tale fine, evidentemente, monitorando l'attenzione sulla persona fisica potrebbero «sommarsi» e integrarsi le procedure di disclosure nazionale ed internazionale.

### Società cessate

Le disposizioni del dlgs n. 175 del 2014 hanno introdotto il principio della «sopravvivenza» fiscale delle società per cinque anni successivi alla loro cancellazione dal registro delle imprese. Sul tema, la circolare n. 6 di ieri precisa che la norma assume carattere procedurale e si rende applicabile anche alle società di persone. In ogni caso, il tema continua ad essere delicato nonostante le prese di posizione dell'amministrazione finanziaria che, sul punto, appare comunque sottovalutare un presupposto di carattere civilistico quando lo stesso disciplina la necessità, comunque, di effettuare una indagine sul comportamento tenuto dal liquidatore. In altri termini, dunque, sarà tutta da verificare l'efficacia di una norma come questa nel momento in cui la stessa incide esclusivamente sulle disposizioni di natura tributaria.

©Riproduzione riservata





**Dal videoforum del 22 gennaio 2015. Da sinistra, Marino Longoni, Giuseppe Buscema, Roberto Lenzi, Andrea Bongì**